



COMUNE DI RUBIERA **(Provincia di Reggio Emilia)**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)

Approvato con deliberazione consiliare n° 7 del 05/02/2007

Modificato con deliberazione consiliare n° 46 del 18/12/2007

Modificato con deliberazione consiliare n° 56 del 22/12/2008

Modificato con deliberazione consiliare n° 4 del 06/02/2010

Modificato con deliberazione consiliare n° 40 del 27/11/2010

Modificato con deliberazione consiliare n° 4 del 04/02/2011

Modificato con deliberazione consiliare n° 9 del 28/03/2012

Modificato con deliberazione consiliare n° 13 del 13/06/2013

Modificato con deliberazione consiliare n° 36 del 30/07/2014

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 Determinazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.	pag. 3
Art. 3 Soglia di esenzione	pag. 3
Art. 4 Disciplina della riscossione	pag. 3
Art. 5 Pubblicità del Regolamento	pag. 4
Art. 6 Rinvio dinamico	pag. 4
Art. 7 Tutela dei dati personali	pag. 4
Art. 8 Rinvio ad altre disposizioni	pag. 4

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 1, comma 142, lettera a), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2
Determinazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le aliquote dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) a favore del Comune di Rubiera sono stabilite **per l'anno finanziario 2014**, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle seguenti misure:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE
fino a 15.000 Euro	0,45 %
oltre 15.000 e fino a 28.000 Euro	0,50 %
oltre 28.000 e fino a 55.000 Euro	0,78 %
oltre 55.000 e fino a 75.000 Euro	0,79 %
Oltre 75.000 Euro	0,80 %

2. L'efficacia delle misure di variazione delle aliquote dell'addizionale all'I.R.P.E.F. di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. Ai fini della determinazione dell'acconto, le aliquote di cui al comma 1 del presente articolo sono assunte nella misura dell'anno finanziario a cui si riferiscono solo se la pubblicazione viene effettuata entro il 20 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 13, comma 16, del Decreto Legge 06/12/2011, n.201, convertito in Legge 22/12/2011, n. 214.

Art. 3
Soglia di esenzione

1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 2 del presente Regolamento sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., non superiore a **10.000,00 Euro**.

2. L'efficacia della misura dell'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002.

3. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo è assunta nella misura dell'anno finanziario a cui si riferisce solo se la pubblicazione viene effettuata entro il 20 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 13, comma 16, del Decreto Legge 06/12/2011, n.201, convertito in Legge 22/12/2011, n. 214.

Art. 4
Disciplina della riscossione

1. La riscossione dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è attuata mediante il versamento diretto da parte dei soggetti passivi al Comune di Rubiera secondo le disposizioni del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007, emanato in ottemperanza all'articolo 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5
Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n.241 come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della Legge 11 febbraio 2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 6
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 7
Tutela dei dati personali

1. Il Comune di Rubiera garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché nella dignità delle persone fisiche, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante :”Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 8
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di Imposta sul reddito delle Persone Fisiche.